

DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 06.10.2008

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

Considerato che, nell'ambito delle Politiche Giovanili sviluppate nei Comuni dell'Unione "Terre di Castelli", si è andata sempre più consolidando una progettazione coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003.

Preso atto che gli indirizzi politico-programmatici espressi dalla Giunta dell'Unione in questo ambito prevedono uno sviluppo progettuale di rilievo, articolato sui vari territori ed integrato con i servizi comunali di riferimento (servizi culturali e sportivi), le istituzioni scolastiche e con il terzo settore;

Rilevato che sono in fase di programmazione gli interventi e le azioni da proporre per l'anno 2008 nei Comuni dell'Unione, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, a rafforzare la conoscenza reciproca ed il senso di appartenenza alla propria comunità, pur nel rispetto delle diverse culture che la compongono, e con l'intendimento di contrastare con iniziative concrete "dal basso" il senso di anomia e di esclusione sociale che spesso compromette il benessere delle nuove generazioni.

Considerato che, per dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici in parola, è necessario poter contare su figure professionali capaci di leggere i bisogni degli adolescenti e dei giovani e di tradurli in progetti a misura di territorio, non effimeri, in grado di incidere in maniera significativa nell'area sociale di riferimento.

Ricordato che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 106 del 19/12/07 sono state individuate, tra l'altro, le linee guida per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi e dei progetti mirati rivolti ad adolescenti e giovani residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli che prevedono di adeguare progressivamente la struttura Welfare Locale alle funzioni ed ai compiti di competenza dell'Ente Locale legati alle politiche giovanili ed altresì di far fronte, nelle more del processo di adeguamento della dotazione organica, al potenziamento degli interventi e delle azioni mediante forme di incarico complementari alle assunzioni con vincolo di subordinazione.

Rilevato che non è possibile rispondere a parte degli obiettivi politico-programmatici e allo svolgimento di alcune delle attività previste dell'Amministrazione dell'Unione in materia di politiche giovanili con le competenze proprie del personale dipendente attualmente in servizio, sia

per la ristrettezza dell'organico, sia per carenza oggettiva delle specifiche figure professionali richieste dagli interventi di che trattasi.

Richiamata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo in attuazione della legge finanziaria 2008, approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 14 del 26/03/2008, che esclude la procedura comparativa per la selezione di esperti esterni per il conferimento di incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00;

Precisato inoltre che, in applicazione delle decisioni già espresse dalla Giunta dell'Unione con proprio atto n. 106 del 19/12/07, occorre prevedere un nuovo incarico per far fronte agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione dell'Unione, con particolare riguardo per la progettazione di un intervento innovativo finalizzato a creare forme permanenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, da attuare in via sperimentale.

Considerato che si è riscontrata, previa attenta valutazione, l'impossibilità di provvedere con le competenze proprie del personale dipendente in servizio.

Considerato infine che è stato identificato, a seguito del vaglio delle informazioni raccolte attraverso il contatto con l'Università degli studi di Bologna, facoltà di Scienze politiche e Scienze della Formazione, e mediante colloqui effettuati, il dott. Giacomo Cantini con professionalità congrua ed attinente alle competenze richieste, quale destinatario dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività da attuare nell'ambito delle Politiche Giovanili;

Ritenuto pertanto, di poter affidare ex novo un incarico di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Giacomo Cantini, in conformità dei patti e delle condizioni contenuti nel contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con decorrenza dal 13/10/2008 fino al 30/06/2009;

Vista la previsione di spesa per l'incarico al Dott. Giacomo Cantini, di complessivi € 12.303,12, di cui € 9.803,12 di compenso lordo ed € 2.500,00, di oneri a carico dell'Ente (comprensivi di IRAP) e ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa.

Visto l'Art.4 del D.Lgs.165/01.

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il vigente regolamento dei contratti.

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000.

Vista la legge 127 del 15.05.1997.

Richiamata la deliberazione n. 23 del 16/04/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di previsione 2008 approvato con delibera consiliare n. 3 del 27/02/2008.

Ritenuto di provvedere al necessario impegno di spesa nei diversi capitoli dotati del sufficiente stanziamento per gli esercizi dei periodi interessati.

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, al conferimento di incarico di prestazione d'opera in regime di prestazione coordinata e continuativa al Dott. Giacomo Cantini nato a Modena il 22/02/1983, residente a Modena in via Toscanini, 289 CF CNTGCM83B22F257M con decorrenza 13/10/2008 e fino al 30/06/2009;
2. Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 12.303,12** con l'imputazione di seguito indicata:

GIACOMO CANTINI	Compenso	Capitolo	Oneri	Capitolo	Irap	Capitolo
Esercizio 2008	2.973,98	10512/1	503,13	10512/10	231,41	10650/135
Esercizio 2009	6.829,14	10512/1	1.234,09	10512/10	531,37	10650/135

4. Di procedere senza ulteriore atto alle liquidazioni delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, e dentro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Dirigente del servizio ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento di contabilità;
5. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 è stata eseguita da Licia Caprara
_____ f.to _____

La Dirigente della Struttura Welfare Locale
f.to Dr.ssa Romana Rapini

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI
PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **10** del mese di **ottobre** nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

tra

l'Unione di Comuni Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 C.F. e P.I. 02754930366, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Romana Rapini, la quale agisce in nome e per conto dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione ed in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione in data 31/12/2004, n. 31;

e

il Dott. **GIACOMO CANTINI**, nato a Modena (MO) il 22/02/1983, residente a Modena in via Toscanini, 289, codice fiscale CNT GCM83B22F257M, in possesso di Laurea specialistica in Cooperazione e sviluppo locale e internazionale, conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna in data 27/03/2008, di seguito denominato "collaboratore".

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 106 del 19/12/07 sono state individuate, tra l'altro, le linee guida per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi e dei progetti mirati rivolti ad adolescenti e giovani residenti nei Comuni dell'Unione di Comuni Terre di Castelli che prevedono di adeguare progressivamente la struttura Welfare Locale alle

funzioni ed ai compiti di competenza dell'Ente Locale legati alle politiche giovanili ed altresì di far fronte, nelle more del processo di adeguamento della dotazione organica, al potenziamento degli interventi e delle azioni mediante forme di incarico complementari alle assunzioni con vincolo di subordinazione.

- che non è possibile rispondere a parte degli obiettivi politico programmatici e allo svolgimento di alcune delle attività previste dell'Amministrazione dell'Unione in materia di politiche giovanili con le competenze proprie del personale dipendente attualmente in servizio, sia per la ristrettezza dell'organico, sia per carenza oggettiva delle specifiche figure professionali richieste dagli interventi di che trattasi.
- che, l'incarico di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa prevede la promozione, mediante la progettazione e realizzazione di eventi e iniziative mirate, della prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile nei territori dell'Unione di Comuni Terre di Castelli anche mediante la promozione di momenti di aggregazione e di socializzazione tra gruppi di pari.

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa con modalità e termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Unione conferisce al Dott. Giacomo Cantini, che accetta, la progettazione e

realizzazione di un intervento innovativo finalizzato a creare forme permanenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, da attuare in via sperimentale.

A questo fine il collaboratore si impegna a:

- progettare, programmare e realizzare, secondo le indicazioni fornite dal committente, azioni coordinate per favorire il protagonismo e il senso di appartenenza alla società civile dei ragazzi e dei giovani residenti nel territorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.
- progettare, promuovere e realizzare con particolare riguardo per la progettazione di un intervento innovativo finalizzato a creare forme permanenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, da attuare in via sperimentale.
- progettare, promuovere e realizzare, esperienze originali e non stereotipate per avvicinare i ragazzi alle istituzioni civiche e sollecitarne l'impegno a favore della comunità.
- partecipare in termini propositivi all'equipe di coordinamento delle Politiche Giovanili dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.
- partecipazione ad occasioni di approfondimento e confronto inerenti le attività finalizzate alla prevenzione in ambito giovanile.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della parte committente, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito delle direttive generali impartitegli dalla Responsabile della Divisione "Servizi Sociali" della Struttura Welfare Locale o direttamente dalla Dirigente della Struttura stessa. Il

collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare le strutture e le attrezzature esistenti presso i Servizi preposti dell'Unione di Comuni Terre di Castelli e dovrà garantire la propria presenza presso la Sede della Struttura Welfare locale ogni qual volta si renda necessaria per la realizzazione dell'attività. L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà di procedere alla verifica e controllo del corretto svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha decorrenza dal **13/10/2008** al **30/06/2009** e il collaboratore dovrà prestare la propria attività in funzione delle esigenze della committenza e in periodi ben definiti.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in euro **9.803,12** (euro novemilaottocentotredici) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in esenzione di IVA in quanto collaborazione coordinata continuativa, e sarà corrisposto in 8 (otto) acconti mensili, di pari importo, più un saldo, che saranno messi in pagamento entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione (a seguito di richiesta di compenso consegnata entro il giorno 3 di ciascun mese), e previa verifica della corrispondenza della prestazione a quanto prescritto dal presente disciplinare d'incarico. All'atto della corresponsione del compenso, l'Ente opererà le ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore sul compenso medesimo. Il collaboratore prende atto ed accetta che il corrispettivo sopra indicato è onnicomprensivo e

che nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra. Il compenso onnicomprensivo, s'intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 8 (otto) mesi e 19 (diciannove) giorni, tenuto conto di una sospensione di 14 (quattordici) giorni nel periodo contrattuale.

Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, maternità, opportunamente giustificati con idonee certificazioni, la prestazione resterà sospesa. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 giorni annui per gli eventi appena sopra evidenziati, il contratto di collaborazione s'intende prorogato per corrispondente periodo.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

L'Unione di Comuni Terre di Castelli è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 - RECESSO

Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al collaboratore esclusivamente le spese sostenute sino alla data di effetto del recesso ed al pagamento dei servizi resi fino a quel momento.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere a qualunque titolo tra le parti per questioni comunque attinenti all'interpretazione del presente contratto, saranno

deferite al giudizio di un collegio composto da tre arbitri. Le parti contrapposte potranno designare ognuna un arbitro di propria scelta, nonché di comune accordo, nominare un terzo arbitro presidente. In caso di mancata intesa, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con esclusione di ogni amichevole composizione.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese relative alla eventuale registrazione nonché altre inerenti presenti e future sono a carico del prestatore d'opera che se le assume. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il Collaboratore si obbliga a: trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ai soli fini connessi all'incarico medesimo. Ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati. A rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o a integrare le procedure eventualmente già in essere. L'Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del Collaboratore esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti del Collaboratore, il trattamento dei dati sarà svolto secondo

le modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il Collaboratore, in quanto Interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. L'Unione individua nel Responsabile della Struttura Welfare locale il Responsabile del trattamento. Per la tutela del collaboratore rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 Giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

La Dirigente della Struttura Welfare locale

Dr.ssa Romana Rapini

Il collaboratore

Dott. Giacomo Cantini